



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, gli articoli 16, 17, 18 e 19 che riconoscono crediti d’imposta alle imprese nel settore cinematografico e audiovisivo per la distribuzione cinematografica, per il potenziamento dell’offerta cinematografica, per lo sviluppo delle sale cinematografiche e per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 583 e 584;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, e in particolare l’articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 23, commi 1 e 1-bis, che prevedono: “*1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della*



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

medesima legge n. 220 del 2016. 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, rep. 152, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 gennaio 2023 n. 1, recante “*Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;*

VISTI, altresì, gli articoli da 9 a 13 del sopra citato decreto interministeriale 2 aprile 2021 che disciplinano il credito d'imposta per gli investimenti delle sale cinematografiche, gli articoli da 14 a 17 che disciplinano il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e gli articoli da 18 a 23 che disciplinano il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;

VISTI, in particolare, gli articoli 35, comma 5, 36-bis, comma 9 e 36-ter, comma 7, del citato decreto 2 aprile 2021, rep. 152 ss.mm.ii., che prevedono che con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste;

TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione a quanto disposto dai richiamati articoli;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETA

Articolo 1

(Termini e modalità di presentazione delle richieste)

1. Si considerano presentate le richieste di riconoscimento del credito d'imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva inviate dalle ore 10.00 del 24 gennaio 2023 alle 23.59 del 17 febbraio 2023.
2. Le richieste di riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche e per il potenziamento dell'offerta cinematografica sono state presentate a partire dalle ore 10.00 del 24 gennaio 2023, la chiusura della sessione è prevista alle 23.59 del 10 marzo 2023.
3. Per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l'apposizione della firma digitale. Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
 - a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo doc.cultura.gov.it, di seguito "piattaforma DGCOL";
 - b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al presente articolo 1, comma 3. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
 - c) completa della documentazione prevista nel D.I. n. 1, del 4 gennaio 2023 e ulteriormente specificata all'interno della piattaforma;
 - d) presentata nei termini previsti al presente articolo 1, commi 1 e 2.
5. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Articolo 2

(Tax credit potenziamento dell'offerta cinematografica sui costi di funzionamento)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, sono eleggibili le voci di costo tassativamente elencate nella tabella 5-bis allegata al decreto interministeriale 4 gennaio 2023, n. 1, recante modifica al decreto interministeriale 2 aprile 2021, n. 152, se e in quanto direttamente riferibili alle singole sale.
2. I costi eleggibili, come risultanti dalle scritture contabili e dal bilancio di esercizio dell'impresa, devono essere stati sostenuti nel 2022 ed essere stati effettivamente pagati entro la data di invio della domanda.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, con riferimento all'effettivo pagamento entro la data di invio della domanda, sono, altresì, ammissibili i ratei passivi afferenti alle voci di costo di cui alla lettera B1) della tabella 5-bis, allegata al decreto interministeriale 4 gennaio 2023, come risultanti nelle scritture contabili dell'impresa.
4. Le spese generali sono ammissibili, anche se non collegate alla specifica sala, purché comunque siano costi di funzionamento operativi, ad esclusione dei compensi per amministratori ed organi societari. Tali spese sono da imputare alla singola sala pro-quota in proporzione al fatturato complessivo generato da ciascuna sala.

Articolo 3

(Soglie di programmazione)

1. Le soglie di programmazione del decreto ministeriale si calcolano sulla base del numero di spettacoli effettuati per ogni sala. Tra le opere europee non possono essere annoverate le opere di provenienza Regno Unito.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Nicola Borrelli)